



DISTRETTO

“VE6 – RIVIERA DEL BRENTA”

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERA _____

Estremi di approvazione/ratifica	
Comitato dei Coordinatori	Comitato dei Sindaci
In data 11/03/2014	In data _____

Indice

PREMESSA.....	4
DEFINIZIONE DI DISTRETTO	4
OBIETTIVI DEL DISTRETTO	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1. Finalità del Regolamento	5
Art. 2. Operatività del Distretto	5
Art. 3. Organi del Distretto	5
TITOLO II	6
ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO ESTRATTO DI COMPOSIZIONE E FUNZIONI	6
Art. 4. Comitato dei Sindaci	6
Art. 5. Il Segretario del Distretto.....	6
Art. 6. Comune referente	6
TITOLO III	7
VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE COMPOSIZIONE E FUNZIONI.....	7
Art. 7. Comitato dei Coordinatori del Distretto	7
Art. 8. Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto	8
Art. 9. I Gruppi Comunali e le Associazioni di Protezione Civile	8
TITOLO IV	9
RISORSE	9
Art. 10. Inventario e custodia dei beni	9
Art. 11. Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature facenti parte della dotazione del Distretto	11
Art. 12. Dotazione minima dei volontari.	11
Art. 13. Sostegno economico	12
TITOLO V.....	13
MODALITÀ D'INTERVENTO.....	13
Art. 14. Attivazione del Distretto in tempo di pace.....	13
Art. 15. Attivazione del Distretto in emergenza.....	13
Art. 16. Sala operativa di Protezione Civile.....	14
TITOLO VI.....	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 17. Pubblicità del Regolamento	15
Art. 18. Entrata in vigore ed abrogazioni	15

LEGENDA

COMITATO DEI SINDACI:

Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o dai loro delegati dei Comuni del Distretto (art. 4 dello Statuto)

COMITATO DEI COORDINATORI:

Il Comitato dei coordinatori è costituito dai coordinatori dei gruppi comunali e dai presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio effettuano per statuto attività prevalente di Protezione Civile (art. 5 dello Statuto)

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE:

Per Ufficio di Protezione Civile si intende l'ufficio di Protezione Civile del Comune referente, che svolge i compiti di cui all'art. 9 dello Statuto.

DISTRETTO:

Per Distretto s'intende il Distretto VE6 di Protezione Civile della "Riviera del Brenta".

GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE:

Per Gruppi Comunali di Protezione Civile, nel proseguo Gruppi, si intendono quelle associazioni facenti parte integrante dell'organico del Comune di riferimento.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE CIVILE:

Per Associazioni di Volontariato di Protezione civile, nel proseguo Gruppi, si intendono tutte quelle associazioni iscritte negli appositi elenchi, anche di rilievo nazionale, che per statuto operano senza scopo di lucro, in attività e con compiti di Protezione Civile.

PREMESSA

DEFINIZIONE DI DISTRETTO

Il Distretto VE6 Riviera del Brenta, nel proseguo Distretto, è costituito dai Comuni di: STRA, CAMPONOGARA, FOSSO', VIGONOVO, CAMPAGNA LUPIA, DOLO, FIESSO D'ARTICO, MIRA, CAMPOLONGO MAGGIORE, PIANIGA.

In caso di emergenza nel territorio del Distretto, i Comuni sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione, in via temporanea, dei mezzi e attrezzature di cui sono dotati attraverso la disponibilità all'impiego dei volontari operanti sul territorio comunale anche negli altri Comuni del distretto, secondo le opportune procedure di attivazione che si andranno a definire, fatte salve le priorità di intervento in sede locale.

OBIETTIVI DEL DISTRETTO

L'obiettivo del Distretto è quello di creare uno strumento di intervento, in caso di calamità naturale, dotato di un consistente numero di uomini e mezzi e garantire un impiego coordinato di tale strumento allo scopo di poter operare in modo efficace e incisivo in caso di necessità.

Il raggiungimento di tale obiettivo, con un accurato, mirato e sinergico impiego delle risorse economiche disponibili, si ottiene attraverso un costante coordinamento tra i vari organi che costituiscono il distretto, in particolare attraverso:

1. L'elaborazione e la pubblicazione di un piano di emergenza distrettuale che contenga dettagliate procedure sull'allertamento e sull'impiego dei volontari e dei mezzi.
2. Un addestramento e formazione costante coordinato tra i vari gruppi, associazioni/organizzazioni di protezione civile facenti parte del distretto.
3. L'organizzazione e la partecipazione ad esercitazioni periodiche che simulano le situazioni di emergenza.
4. Individuazione sul territorio di aree e strutture nelle quali immagazzinare e razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature.
5. L'accordo tra i Comuni all'interno del distretto ed anche con istituzioni territorialmente preposte per una gestione coordinata del COM, del Distretto, delle altre attività di protezione civile, anche a livello economico.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Distretto VE6 Riviera del Brenta, nel proseguo Distretto, ai sensi della Legge 8.12.1970 n. 996, del D.P.R. 6.2.1981 n. 66, della legge 267 del 18.08.2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), della Legge 24.2.1992 n. 225, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del D.Lgs 31.3.1998 n. 112, del D.P.R. 08.02.01 n. 194, della Legge 401 del 09/11/2001, della Legge 11.8.1991 n. 266, delle Leggi regionali 27.11.1984 n 58, 16.4 1998 n 17 e 13.4.2001 n 11, D.M. 12/01/2012 nuovi indirizzi di Protezione Civile e D.P.C.M. 09/11/2012 e dello Statuto del Distretto VE6 Riviera del Brenta.

Art. 2. Operatività del Distretto

I gruppi ed Associazioni afferenti al Distretto, operano in tutto il territorio dei dieci Comuni componenti il Distretto stesso con le modalità definite nel presente regolamento, oltre che in ambito nazionale e sovra nazionale nei modi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti in materia.

Art. 3. Organi del Distretto

Come disposto dall'art. 3 dello statuto sono organi del Distretto :

- il Comitato dei Sindaci.
- il Comitato dei Coordinatori.
- il Coordinatore referente.
- Il Segretario del Distretto.

Composizione e compiti delle figure sopra elencate trovano riferimento negli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO ESTRATTO DI COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 4. Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o dai loro delegati (con potere decisionale) dei Comuni del Distretto. Il Comitato ha il compito di definire le politiche del distretto allo scopo di raggiungere l'obiettivo di creare e gestire un ottimale sistema di Protezione Civile distrettuale basato sul criterio della solidarietà e mutuo soccorso, promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio.

Il Comitato nomina un proprio presidente e un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato elettivo.

Il Comitato individua la sede fisica del Distretto e le modalità di gestione dello stesso attraverso l'approvazione dei regolamenti di gestione. Ratifica il regolamento operativo proposto dal Comitato dei Coordinatori.

I verbali del Comitato dei Sindaci, vengono trasmessi oltre che alla Provincia, anche al Coordinatore Referente **entro e non oltre 7 giorni** dalla riunione del Comitato dei Sindaci stesso.

Art. 5. Il Segretario del Distretto

Il Segretario del distretto è scelto dal Comitato dei Sindaci tra il proprio personale dipendente, preferibilmente tra i funzionari che già svolgono attività di protezione civile.

Art. 6. Comune referente

Il Comune individuato come referente dal Comitato dei Sindaci svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto per il periodo previsto dal regolamento e di norma coincide con quello di appartenenza del Segretario del Distretto.

TITOLO III
VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE COMPOSIZIONE E
FUNZIONI

Art. 7. Comitato dei Coordinatori del Distretto

E' costituito dai Coordinatori dei gruppi comunali e dai Presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di Protezione Civile.

Il Comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

- Concordare e coordinare l'attività formativa e addestrativa comune ai Gruppi.
- Individuare la capacità del distretto relativamente alla reperibilità e all'attivazione della colonna mobile distrettuale definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione delle stesse.
- Proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile sul territorio del distretto e alla diffusione della cultura stessa di protezione.
- Elaborare le POS (Procedure Operative Standard) distrettuali e le iniziative utili ad una efficace organizzazione e gestione unitaria del COM e della sede fisica del Distretto, ove non coincidenti.
- Esprimere parere sull'individuazione delle sede fisica del distretto e sulle modalità di gestione dello stesso stabilite dal Comitato, suggerendone, ove se ne ravveda il caso, le opportune correzioni.
- Nominare i rappresentanti del distretto negli organismi rappresentativi dei volontari.
- Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni semestre od ogni volta che venga richiesto da un Coordinatore/Presidente di un Gruppo o Associazione afferente al Distretto, la Provincia, se lo ritiene opportuno o se richiesto, può partecipare al comitato con una propria rappresentanza.

Il Comitato elegge tra i propri membri il coordinatore referente e nomina un segretario, che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di Protezione Civile del distretto, con compiti di affiancamento amministrativo-logistico del Coordinatore.

Il Coordinatore ed il segretario restano in carica tre anni.

I verbali del Comitato dei Coordinatori, dovrà essere trasmesso ai Coordinatori dei Gruppi e/o Presidenti delle Associazioni, **entro e non oltre 15 giorni** dalla data della riunione del Comitato dei Coordinatori stesso,

Art. 8. Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto

Il Coordinatore referente:

- a. Coordina, con il supporto del Segretario del comitato dei coordinatori e dei coordinatori dei gruppi e/o associazioni interessati dall'evento, i compiti assegnati ai volontari nelle varie fasi delle emergenze distrettuali:
- b. Designa due vice coordinatori tra i membri del comitato coordinatori che lo sostituiscono in sua assenza.
- c. Propone le iniziative/progetti di carattere organizzativo e operativo, concordate con il comitato dei coordinatori, al Distretto.
- d. Organizza le attività addestrative e le esercitazioni per i volontari del distretto.
- e. Presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari.
- f. Partecipa al Comitato dei Sindaci e alle riunioni indette dalla Provincia con compiti di raccordo.
- g. Redige, con l'aiuto del personale del Comune referente e dei coordinatori dei gruppi/associazioni facenti parte del distretto di protezione civile, il piano di emergenza distrettuale.
- h. Il Coordinatore Referente, una volta nominato dal Comitato, cessa le funzioni di Coordinatore del gruppo/associazione di provenienza fino al termine del suo mandato.

Art. 9. I Gruppi Comunali e le Associazioni di Protezione Civile

I Gruppi e le Associazioni presenti sul territorio hanno sede nei Comuni del Distretto.

Il Gruppo e/o Associazione svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV

RISORSE

Art. 10. Inventario e custodia dei beni

A – Dotazione dei singoli gruppi e/o associazioni di Protezione civile afferenti al Distretto.

1. Ogni Comune aderente al Distretto si impegna a mettere a disposizione del Distretto stesso le proprie attrezzature ed i propri mezzi per fronteggiare le emergenze che dovessero interessare il territorio del Distretto, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato;
2. Fanno parte della dotazione comunale anche i beni, non assegnati al Distretto, ma assegnati in comodato d'uso dalla Provincia al Comune stesso, i quali possono essere utilizzati da altri Comuni del Distretto, previo nullaosta della Provincia e del comodatario, fatta salva l'eventuale opzione nell'atto di comodato;
3. Le spese relative all'assicurazione, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni provinciali assegnati in comodato ai Comuni, sono a carico del Comune comodatario;
4. Il suddetto patrimonio può essere utilizzato dagli altri Comuni del Distretto solo quando sia attivata la procedura di emergenza distrettuale. In tal caso l'uso di mezzi ed attrezzatura ad alta complessità operativa prevede la presenza dei Volontari del Comune comodatario o proprietario dei mezzi.

B – Dotazione del Distretto

1. Per dotazione del Distretto si intendono tutti i mezzi e le attrezzature che la Regione, Provincia e Comuni assegnano in comodato d'uso ai Comuni del Distretto, per il Distretto stesso, nonché i beni assegnati in comodato d'uso dalla Provincia e acquistati dai Comuni facenti già parte del Servizio Intercomunale della Riviera del Brenta, come risulta dall'elenco dotazione del Distretto VE6 – Riviera del Brenta, facente parte integrante del presente regolamento.
2. Gli automezzi, i rimorchi e le attrezzature sono di proprietà della Provincia che ne curerà l'inventario e l'assegnazione, in comodato d'uso, ai Comuni del Distretto. L'assegnazione avviene su indicazione del Comitato dei Sindaci, sentito il parere del Comitato dei Coordinatori.
3. Sono inoltre, dotazione del distretto i beni che saranno successivamente acquistati con i fondi dei Comuni, destinati a favore del Distretto o di altri Enti pubblici e privati o ricevuti in donazione o in comodato d'uso ai Comuni del Distretto per finalità attinenti agli obiettivi del Distretto stesso.
4. Mezzi, attrezzature e materiali, costituenti la dotazione del Distretto, sono dislocati presso il magazzino distrettuale o, in mancanza di esso, presso i magazzini dei Comuni del Distretto in

base alla loro disponibilità relativamente a spazi e gestione da parte del Gruppo Comunale. In caso di emergenza il Gruppo Comunale assegnatario dei materiali sopra citati, si impegna rendere disponibile al Comune in emergenza quanto richiesto nel più breve tempo possibile.

5. Le chiavi di accesso al Magazzino Distrettuale sono nella disponibilità del Coordinatore e dei Vice Coordinatori Referente del Distretto, tale procedura si intenderà operativa all'atto della costituzione del Magazzino Distrettuale.
6. I mezzi, così come le attrezzature, concesse in comodato d'uso dalla Provincia di Venezia ai Comuni del Distretto per il Distretto stesso, saranno nella piena disponibilità dei Gruppi che ne facciano formale richiesta per attività di protezione civile, in tempo di pace, al Coordinatore Referente.
7. Gli oneri di manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature di cui all'allegato "Elenco dotazione del Distretto VE6 – Riviera del Brenta", qualora dislocate presso le sedi dei Gruppi e/o delle Associazioni afferenti al Distretto, sono posti a carico del Comune che ne ha la custodia o all'associazione se non convenzionata con il Comune ove ha sede.
8. Il costo relativo alla manutenzione straordinaria dei mezzi sarà garantito con i capitoli di bilancio all'uopo costituiti dai Comuni afferenti al Distretto.
9. La dotazione del Distretto può essere utilizzata dai Gruppi e/o Associazioni dei Comuni del Distretto stesso, qualora sia attivata la procedura di emergenza distrettuale, per attività di addestramento e per manifestazioni organizzate dai Gruppi e/o Associazioni dei Comuni del Distretto.
10. Qualora il Comune interessato dall'emergenza abbia in custodia mezzi ed attrezzature del Distretto può utilizzarle previa comunicazione al Coordinatore Referente che provvederà ad informare il Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Comune interessato dall'emergenza, contestualmente o successivamente, provvederà ad inoltrare formale richiesta di utilizzo al Presidente del Comitato dei Sindaci, per la successiva autorizzazione.
11. L'utilizzo del materiale della dotazione del Distretto, avverrà previa registrazione di uscita/entrata su apposita scheda, che dovrà riportare almeno riportare:
 - Indicazione del Gruppo/Associazione che ritira.
 - Nome e cognome dell'incaricato al ritiro.
 - Data, ora di ritiro.
 - Descrizione sintetica del materiale/attrezzatura consegnata, comprensivo di quantità.
 - Stato d'uso del materiale consegnato.
 - Segnalazione di eventuali anomalie.
 - Firma per presa in carico, degli incaricati (cedente e cessionario).
 - Data, ora di riconsegna.

- Firma per riconsegna, degli incaricati (cedente e cessionario).

C - INVENTARIO DELLA DOTAZIONE DEL DISTRETTO

1. Il Comitato dei Coordinatori collabora alla redazione annuale dell'inventario dei mezzi e delle attrezzature destinate all'attività di Protezione Civile del Distretto e relativo aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 11 lettera B punto 1, di concerto con l'ufficio di Protezione Civile del Distretto e con gli uffici del presposto servizio dei Comuni di riferimento.

Art. 11. Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature facenti parte della dotazione del Distretto

I mezzi e le attrezzature utilizzati da parte dei Comuni devono essere riconsegnati al Gruppo o Associazione del Comune assegnatario, in buono stato e con ripristino dei materiali di consumo. Gli eventuali costi per riparazioni e/o altri interventi manutentivi che si rendano necessari dopo l'utilizzo, sono a carico del Comune al quale il Gruppo o Associazione fa riferimento e che ne ha fatto uso.

In caso di inadeguatezza di mezzi e/o attrezzature in dotazione del Comune colpito da emergenza, per fronteggiare l'emergenza stessa, è facoltà del Sindaco o suo delegato, chiedere l'utilizzo della dotazione del Distretto.

Per ridurre i tempi di reperimento, fornitura e utilizzo dei mezzi/attrezzature citate nel precedente capoverso, è consentita una procedura semplificata che può constare nella richiesta telefonica da parte dei soggetti su indicati.

Alla procedura semplificata dovrà comunque seguire la procedura standard, consistente nella richiesta scritta (consentito uso di fax, mail ordinaria e/o certificata) al Presidente del Comitato dei Sindaci e al Coordinatore Referente, **nella richiesta andrà specificato che" segue dopo procedura semplificata"**.

Nelle emergenze, in caso di esigenze simultanee o richieste da parte di più Comuni, la distribuzione dei materiali e mezzi è coordinata dal Coordinatore Referente, sentito il Presidente del Comitato dei Sindaci, valutando la situazione generale, l'eventuale evoluzione in atto e le necessità del momento.

Gli automezzi e le attrezzature complesse dovranno essere condotti/utilizzati solo dal personale appositamente formato, addestrato, abilitato ed autorizzato e che renderà conto del loro utilizzo sull'apposito libretto della macchina, se presente.

Art. 12. Dotazione minima dei volontari.

Ogni volontario operante nel Distretto, dovrà essere dotato dell'equipaggiamento previsto dalla D.G.R. Regione del Veneto n. 2292 del 17/08/2002.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili. Non sono

ammessi simboli o fregi che non siano autorizzati dalla normativa vigente o da approvazione esplicita caso per caso.

Art. 13. Sostegno economico

A CURA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza dei Sindaci stabilirà all'occorrenza le somme necessarie per la manutenzione straordinaria dei mezzi da richiedere ai comuni aderenti.

TITOLO V
MODALITÀ D'INTERVENTO

Art. 14. Attivazione del Distretto in tempo di pace.

L'impiego del Distretto avviene secondo il seguente protocollo:

1. Per le attività inerenti ad eventi di rilevante impatto locale, si rimanda alle procedure previste dal punto 2.3.1 della D.P.C.M. del 09/11/2012;
2. Per attività addestrative coinvolgenti più Gruppi e/o Associazioni, e/o Comuni, si demanda alla D.G.R. 3940 del 10/12/2004 così come intergrata dalla D.G.R. 3437 del 15/11/2005, considerando i rischi presenti nei piani comunali e a quanto previsto dal o dai piani comunali di Protezione Civile;
3. Il Sindaco del Comune richiedente, relaziona in merito alle motivazioni per le quali si è richiesta l'attivazione del Distretto al Presidente del Comitato dei sindaci e al Coordinatore Referente.

Art. 15. Attivazione del Distretto in emergenza

L'intervento dei gruppi afferenti al Distretto avverrà esclusivamente nella gestione di eventi di TIPO A come definiti dalla L. 225/1992, che interessano solo ed esclusivamente il territorio di un Comune, secondo il seguente protocollo:

1. Fatte salve le procedure di gestione dell'emergenza dei piani di protezione civile comunali, se su valutazione del Sindaco e degli altri appartenenti al COC (Centro Operativo Comunale) l'emergenza **può** essere affrontata soltanto con gli uomini e i mezzi del Gruppo Comunale o Associazione del territorio interessato, il sindaco del Comune colpito rende nota l'emergenza al Coordinatore Referente che, se richiesta, accerta la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature da impiegare in caso di evoluzione dell'emergenza stessa. Il Coordinatore Referente riferisce al Presidente del Comitato dei Sindaci in merito alla situazione. **Le eventuali squadre rese disponibili rimarranno a disposizione fino alla dichiarazione di disimpegno comunicata dal Coordinatore referente.**
2. Se su valutazione del Sindaco e degli altri appartenenti al COC l'emergenza **non** può essere affrontata soltanto con gli uomini e i mezzi del Gruppo Comunale o Associazione del territorio interessato, il Sindaco del Comune coinvolto chiede, al Presidente del Comitato dei Sindaci, l'attivazione delle squadre e contemporaneamente, valuta la richiesta di attivazione del COM (Centro Operativo Misto). In caso di attivazione del COM il Coordinatore Referente o suo vice, ne fa parte integrante, aggiornando e relazionando al Presidente del Comitato dei Sindaci in

merito all'evoluzione dell'emergenza e coordinandosi con il Coordinatore del Gruppo Comunale che gestisce i volontari sul campo tramite COC.

Le attivazioni richieste dal Presidente del Comitato dei Sindaci, ai sensi della D.P.C.M. 9 novembre 2012, vanno rilasciate dai Sindaci di riferimento dei Gruppi e/o Associazioni.

In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per eventi emergenziali, le attivazioni di cui al precedente capoverso, possono essere formulate e accordate verbalmente, fatta salva l'attivazione formale che deve avvenire entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive alla chiusura dell'emergenza, **anche per l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli art. 9 e 10 del DPR 194/2001 se autorizzati in sede di attivazione.**

Art. 16. Sala operativa di Protezione Civile

Fatte salve le procedure ivi contenute nei piani Comunali di Protezione Civile, in caso di attivazione dei Gruppi e/o Associazioni afferenti al Distretto, verrà attivata una sala operativa di Protezione Civile. Detta sala potrà coincidere con il COC del Comune coinvolto in emergenza o comunque richiedente l'intervento del Distretto, per eventi di rilevante impatto locale ai sensi della D.P.C.M. del 9 novembre 2012 o con il COM, se costituito.

La sala operativa avrà il compito di ricevere tutte le informazioni provenienti dalle squadre impegnate nel territorio e di monitorare l'andamento dell'evento o l'evoluzione dell'emergenza.

La sala operativa dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature/materiali:

- di apparecchi radio adeguati al territorio da coprire;
- di una linea telefonica (preferibilmente fissa), da un apparecchio fax e/o da un P.C. in grado di ricevere dati dall'esterno (attivazioni, comunicazioni, dati meteo ecc.);
- di cartografia aggiornata del territorio coinvolto;
- del o dei piani di Protezione Civile vigenti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17. Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato nelle apposite sezioni web dei Comuni e tenuto a disposizione del pubblico presso gli uffici del servizio di protezione civile, dei Comuni appartenenti al Distretto.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai Gruppi Comunali di Protezione Civile afferenti al distretto.

Copia del regolamento è inviata, altresì, alla Provincia di Venezia.

Art. 18. Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi del Distretto, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di Protezione Civile.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione o, in mancanza, dopo la ratifica prevista dal Comitato dei Sindaci, così come disposto dall'art. 4 dello Statuto.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.